

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
del 22 APRILE 2024**

Oggi, 22 aprile 2024, alle ore 22.15, presso la sede operativa Palestra CPM in Sozzago via Avellata 15, si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Polisportiva CPM asd-aps/ets, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO PREVISIONE INCOMPATIBILITA' EX ART. 11 D.LGS. 36/2021

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza il Sig. Usan Claudio, presidente dell'associazione, il quale invita la sig.ra Capraro Anna Grazia, a fungere da segretario.

Il presidente, constatato che è presente l'intero Consiglio Direttivo e che sono presenti, in proprio o per delega n. 74 soci, tra cui i componenti del C.D. stesso in quanto soci, su un totale di 84 iscritti a libro soci e in regola con il versamento della quota associativa, dichiara l'Assemblea validamente costituita avendo raggiunto il quorum dei $\frac{3}{4}$ degli iscritti a libro soci, come da foglio firme presenza conservato negli atti dell'associazione ed atta a deliberare in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 21/04/2024.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente informa i presenti che l'art. 11, comma 1 del d.lgs 36/2021, Legge di Riforma dello Sport, vieta "agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP".

Il presidente ricorda che la Polisportiva CPM, è iscritta al RUNTS - sezione APS dal dicembre 2022 e svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Lo statuto vigente è stato pertanto redatto secondo il D.Lgs n. 117/2017 (CTS), ma è opportuno ricordare che la polisportiva CPM è anche una Asd iscritta al Ras (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) e che quindi lo statuto deve essere conforme anche alle disposizioni del Dlgs 36/2021.

Il Consiglio Direttivo ha accertato che l'attuale statuto, in materia di incompatibilità è uniformato alla precedente normativa che prevedeva "l'impossibilità per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni", vedi art. 13 punto 8 dello statuto.

Si è reso necessario quindi adeguare lo statuto vigente anche con riferimento alla clausola in materia di incompatibilità ex art. 11, D.lgs. 36/2021 posto che l'eventuale difformità dello statuto comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per gli enti già iscritti.

Il presidente presenta quindi all'assemblea il nuovo statuto dell'associazione opportunamente modificato all'art. 13 punto 8 secondo le previsioni dell'art. 11 D.lgs. 36/2021 per la sua approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità



Claudio Usan

Anna Capraro

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante;
- di autorizzare il presidente a procedere con la registrazione del presente atto all'agenzia delle entrate in esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D.lgs 36/2021 e in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017, e il successivo deposito dello stesso presso il RUNTS, il RAS e presso gli Enti affilianti nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale l'assemblea.

Il segretario

Raffaele Quilicchio

Il presidente

Claudio Iban



Statuto dell'Associazione
POLISPORTIVA CHINA E PINO MAFFEO ASD-APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore', comma 1 art.35 (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "Polisportiva China e Pino Maffeo ASD - APS" siglabile "C.P.M. ASD - APS".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cerano (NO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12;

Art. 2

Scopi e finalità

L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- migliorare il benessere e la condizione psico fisica dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in particolare dei ragazzi, anziani, disabili, attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive, motorie, attività fisica adattata a varie forme di disabilità, attività culturali, ricreative, formative, educative;
- sviluppare nei ragazzi la cultura della multi disciplina sportiva, dell'aspetto ludico dell'attività sportiva, dello sport come momento inclusivo per tutti, ovvero per atleti con o senza disabilità che diventa quindi strumento di accoglienza, occasione di interculturalità, integrazione sociale, pari opportunità e salute.

Per realizzare la propria finalità, la Polisportiva si propone di "fare rete" con le associazioni sportive e le istituzioni del territorio come ad esempio il Comune, i Servizi Sociali, le Parrocchia, le Scuola, le associazioni, le famiglie ed ogni altro ente che condivida principi, valori e progetti della polisportiva al fine di prevenire il disagio giovanile o l'emarginazione sociale e favorire l'integrazione tra soggetti normodotati e diversamente abili.

La collaborazione con le varie realtà sportive ed istituzionali del territorio dovrà consentire di aumentare il numero di praticanti, di monitorare la formazione umana e sportiva degli stessi cercando di ridurre l'abbandono precoce dell'attività.



Per quanto riguarda gli anziani ed i disabili tale collaborazione dovrà consentire di individuare l'appropriato percorso di attività motoria, momenti ricreativi, interventi assistenziali con il preciso scopo di contribuire a migliorarne la qualità della vita.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui alle lettere:

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

t - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende:

- analizzare i bisogni socio assistenziali ed educativi presenti nel territorio, elaborare progetti mirati di intervento rivolti ai bambini, adolescenti, adulti, anziani e immigrati a rischio di emarginazione sociale;
- promuovere e gestire attività formative, educative, ricreative a favore di ragazzi, disabili e anziani;
- promuovere e organizzare progetti di sensibilizzazione alla cultura dell'inclusione attraverso attività ricreative, educative, culturali, per il tempo libero e sportive;
- promuovere lo sport come pratica di vita sociale volta a favorire momenti di aggregazione, in sinergia con altre associazioni del territorio;
- creare e sviluppare progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere;
- sviluppare e creare rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica ed emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;
- sviluppare rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo di progetti sportivi e di alternanza scuola/lavoro;
- sviluppare relazioni con l'Ente Italiano Sport Inclusivi (E.I.S.I) ed altri enti di promozione sportiva similari, per la divulgazione e la pratica del basket e lo sviluppo di altre attività sportive inclusive;
- promuovere l'organizzazione e la gestione di attività di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla pratica del basket, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, scacchi ed altre attività sportive emergenti e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale attività ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi anche per soggetti diversamente abili, inclusa l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche nel rispetto e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti

del CONI, del Cip e degli Enti di promozione sportiva o Federazioni a cui l'associazione delibererà di aderire.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle direttive del CONI, del Cip, delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, o disciplina sportiva associata, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate, per le direttive competenza. La società accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciute dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

1 bis L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall' APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

5. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

6. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci dell'APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS. L'associazione non potrà mai annoverare un numero di associati inferiore a 7 (sette).

2. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
2. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo e-mail;
 - l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS;
 - l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione in materia di privacy vigente alla data di presentazione della domanda;
 - nel caso di domanda presentata per un minore la stessa dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - la richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
6. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
7. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, nel termine previsto dall'articolo 8.1 e trascorsi 10 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;

8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto nelle assemblee in ordine all'approvazione del bilancio annuale, delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; i soci minorenni potranno assistere alle assemblee e il diritto di elettorato attivo verrà esercitato da chi ha presentato la domanda di ammissione di cui all'art. 6 (genitore o altro soggetto che esercita la patria potestà), mentre acquisiranno il diritto di elettorato passivo automaticamente al raggiungimento della maggiore età;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento, nei termini previsti al comma 1 dell'art.8, della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 GENNAIO, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, la fusione, la scissione oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o a mezzo posta elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11



Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci con età superiore a 18 anni.
8. Nel caso l'associazione sia iscritta/si iscriva al registro tenuto dal Coni è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altra società o associazioni sportive dilettantistiche che operano nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
10. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

11. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

12. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno 3 volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti;

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 16 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;



3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 16

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art.17

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

